



ZURICH

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e Condizioni generali di assicurazione (CGA) per oggetti di valore di proprietà privata

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------|--|-----------------------|---|
| Indice | | Art. 8 | Obblighi di diligenza e altri obblighi | 7 | |
| | | Art. 9 | Inizio e durata dell'assicurazione | 7 | |
| Informazioni per la clientela ai sensi della LCA | 2 | Art. 10 | Pagamento del premio | 7 | |
| | | Art. 11 | Rimborso del premio | 7 | |
| | | Art. 12 | Modifica dei premi o della franchigia | 7 | |
| Condizioni generali di assicurazione (CGA) | 5 | Art. 13 | Comunicazioni alla Zurigo | 7 | |
| Art. 1 | Cose e persone assicurate | 5 | Art. 14 | Foro | 7 |
| Art. 2 | Luogo di assicurazione | 5 | Art. 15 | Disposizioni legali | 8 |
| Art. 3 | Rischi e danni | 5 | Art. 16 | Indennizzo dei broker | 8 |
| Art. 4 | Prestazioni di assicurazione | 5 | | | |
| Art. 5 | Copertura di previdenza | 6 | | | |
| Art. 6 | Franchigia | 6 | | | |
| Art. 7 | Sinistro | 6 | | | |
| | A Obblighi | 6 | | | |
| | B Valutazione del danno | 6 | | | |
| | C Calcolo dell'indennità | 6 | | | |
| | D Disdetta in caso di sinistro | 6 | | | |

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 01/2006

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che, corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la «Zurigo» Compagnia di Assicurazioni, qui di seguito denominata Zurigo, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. La Zurigo è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e quale è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, la Zurigo rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero alla Zurigo nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto la Zurigo.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con la Zurigo e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione della Zurigo nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Zurigo i relativi dati, documenti, ecc. La Zurigo è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente alla Zurigo.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Zurigo accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene alla Zurigo al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte della Zurigo;
- se la Zurigo modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Zurigo al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Zurigo dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

La Zurigo può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

La Zurigo può recedere dal contratto se:

- il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato messo in mora di effettuare il versamento e la Zurigo rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. La Zurigo è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte della Zurigo?

La Zurigo elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. La Zurigo può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti al gruppo Zurich Financial Services (ZFS). In caso di sospetti di reato contro il patrimonio o di falsità in documenti, oppure se la Zurigo recede dal contratto per frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA), può essere fatta comunicazione all'Associazione Svizzera d'Assicurazione (ASA) al fine di effettuare una registrazione nel Sistema centrale d'informazione (ZIS).

Inoltre, la Zurigo può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere alla Zurigo le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.

Se Le occorre aiuto subito o ha bisogno di un consiglio, siamo raggiungibili 24 ore su 24 da ogni angolo del mondo telefonando al numero verde 0800 80 80 80 oppure dall'estero 44 628 98 98 (prefisso CH +41).

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Per garantire un servizio ineccepibile registriamo tutti i colloqui che avvengono con i centri di assistenza alla clientela.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per oggetti di valore di proprietà privata

Edizione 01/2006

Art. 1

Cose e persone assicurate

Sono assicurate esclusivamente le cose designate nella polizza che sono di proprietà del contraente, dei membri della sua famiglia conviventi in comunione domestica con lui e delle persone indicate nella polizza.

Art. 2

Luogo di assicurazione

L'assicurazione vale

a)
in **Svizzera**, nel **Principato del Liechtenstein** e nelle enclavi di **Büdingen** e di **Campione**

1.
al luogo di domicilio permanente del contraente oppure in una cassetta di sicurezza bancaria;

2.
per le pellicce che vengono affidate ad un pellicciaio per la loro conservazione durante l'estate, al relativo luogo di conservazione;

3.
per le cose affidate a un terzo al fine di effettuare una stima o una riparazione, al luogo in cui si trova tale negozio specializzato.

b)
in tutto il mondo in occasione di soggiorni temporanei e viaggi, ma al massimo per la durata di un anno, eccezione fatta per i quadri;

c)
in caso di **cambiamento di domicilio** entro i confini della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büdingen e di Campione, durante il trasloco e al nuovo luogo di domicilio.

I cambiamenti di domicilio devono essere comunicati alla Zurigo entro 30 giorni.

Se il contraente trasferisce il suo domicilio all'estero o prende dimora fissa in un albergo, gli effetti della copertura assicurativa cesseranno immediatamente.

Art. 3

Rischi e danni

a)
Sono assicurati i danni conseguenti a furto, rapina, perdita, scomparsa, distruzione e danneggiamento.

b)
Non sono assicurati i danni:

1.
che si verificano durante il periodo in cui le cose assicurate sono affidate a un terzo; sono eccettuati i membri della famiglia e le persone indicate nella polizza (eccezione: art. 2, lett. a);

2.
in seguito a distruzione o danneggiamento delle cose assicurate in occasione della pulizia, riparazione o rimessa a nuovo delle cose medesime da parte di terzi;

3.
dovuti a usura;

4.
che si verificano per effetto della luce o causati da reazione chimica o da influsso climatico, l'alterazione dei colori di pietre, quadri, pellicce, cappotti e giacche di pelle; i danni alla vernice di strumenti musicali; i danni di graffiatura alla valigetta o al contenitore degli strumenti;

5.
causati da parassiti;

6.

in seguito a sottrazione o furto commesso da familiari del contraente o da persone conviventi in economia domestica con lui;

7.

in seguito ad appropriazione indebita o defraudamento;

8.

in seguito a furto delle cose assicurate da veicoli a motore, rimorchi abitabili (roulottes), abitazioni mobili nonché imbarcazioni, a vela o a motore, non chiusi a chiave (se sono chiusi a chiave vedi art. 4, lett. c);

9.

in seguito a realizzo forzato disposto in virtù di disposizioni di legge in materia di esecuzioni e fallimenti o in seguito a confisca da parte di enti statali;

10.

verificatisi in caso di guerra, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e in seguito alle misure prese per combatterli, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, se il contraente non prova che il danno non ha alcuna relazione con questi eventi.

Art. 4

Prestazioni di assicurazione

a)

L'assicurazione indennizza il valore di risarcimento che aveva la cosa assicurata al momento del sinistro, al massimo però la somma di assicurazione convenuta per la cosa colpita da sinistro. Un valore personale d'affezione non viene preso in considerazione.

In caso di danni parziali la Zurigo risarcisce le spese per la sostituzione parziale o per la riparazione nonché un eventuale valore minore rimanente.

b)

Particolarità concernente i gioielli

Se il valore complessivo dei gioielli assicurati supera i CHF 100 000.—, oppure se il valore di un singolo oggetto eccede i CHF 50 000.—, la garanzia della Zurigo è operante oltre tale limite solo se i gioielli

1.

sono portati indosso o vengono continuamente sorvegliati di persona oppure

2.

vengono rubati da un contenitore di sicurezza chiuso a chiave.

Sono considerati contenitori di sicurezza le casseforti di peso superiore a 100 kg e le casseforti immurate. Le chiavi come pure il codice delle serrature a combinazione di tali contenitori devono essere custoditi accuratamente in altro luogo o portati con sé dalle persone responsabili.

c)

Copertura di oggetti trovatisi in veicoli o tende

Per i furti commessi da veicoli a motore, rimorchi abitabili (roulottes), abitazioni mobili, imbarcazioni a vela o a motore **chiusi a chiave**, nonché da tende l'indennità massima ammonta a CHF 20 000.—.

Art. 5

Copertura di previdenza

La copertura di previdenza permette di assicurare gli aumenti di valore presunti degli oggetti menzionati nella polizza.

La somma per l'assicurazione di previdenza ammonta al massimo al 10% della somma di assicurazione delle cose designate nella polizza e si riferisce al singolo oggetto.

Art. 6

Franchigia

L'avente diritto deve sopportare in proprio per ogni evento le franchigie seguenti:

a)

in caso di furto, rapina, distruzione e danneggiamento: il 10% dell'indennità, tuttavia almeno CHF 200.—;

b)

in caso di perdita, scomparsa e danni secondo l'art. 4, lett. c: il 20% dell'indennità, tuttavia almeno CHF 300.—.

Art. 7

Sinistro

A

Obblighi

L'avente diritto deve

a)

avvisare senza indugio la Zurigo riguardo al sinistro e confermare l'accaduto per iscritto;

b)

notificare i fatti e le aperture di una procedura ufficiale in relazione al sinistro e inoltrare gli scritti in merito alla Zurigo.

c)

in caso di furto, rapina, perdita, scomparsa o su richiesta della Zurigo avvisare immediatamente la polizia e proporre un'inchiesta ufficiale;

d)

trasmettere tutta la documentazione e i dati necessari (fatture, ricevute, stime, ecc.) a giustificazione del suo diritto all'indennità. Alla Zurigo deve essere consentita ogni inchiesta utile alla valutazione del danno;

e)

prendere scrupolosamente tutte le misure atte a limitare il danno e recuperare le cose scomparse, uniformandosi in ciò alle eventuali istruzioni della Zurigo;

f)

avvisare immediatamente la Zurigo se vengono recuperate cose rubate per cui è stata versata un'indennità

oppure se riceve notizie al loro riguardo. L'avente diritto può scegliere se restituire alla Zurigo l'indennità percepita per le cose recuperate, deduzione fatta di un importo per un eventuale minor valore, o se trasferire alla Zurigo la proprietà sulle cose recuperate.

B

Valutazione del danno

Tanto l'avente diritto quanto la Zurigo possono chiedere che il danno sia valutato senza indugio.

b)

L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma di assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

c)

La valutazione del danno è fatta dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può richiedere la procedura peritale, nominando per iscritto il proprio perito. I due periti, prima di dare inizio all'accertamento del danno, ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

d)

La Zurigo può scegliere se corrispondere l'indennità in contanti oppure sotto forma di un oggetto simile.

C

Calcolo dell'indennità

Se la somma di assicurazione è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno parziale viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma di assicurazione e il valore di risarcimento. La sottoassicurazione viene calcolata su ogni singola cosa assicurata.

D

Disdetta in caso di sinistro

a)

Dopo ogni sinistro per il quale la Zurigo ha fornito prestazioni

1.
il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento dell'indennità;

2.
la Zurigo può disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità.

b)
Se il contraente disdice il contratto, la copertura assicurativa cessa al momento in cui la Zurigo riceve la disdetta.

Se la Zurigo disdice il contratto, la copertura assicurativa cessa 30 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta.

Art. 8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

a)
Il contraente e l'utente delle cose assicurate hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e di prendere tutte le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

b)
In caso di violazione colpevole di prescrizioni di sicurezza legali o contrattuali o di obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno, a meno che dalle circostanze non risulti che la violazione non è imputabile a colpa. L'insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio.

Art. 9 Inizio e durata dell'assicurazione

a)
L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza.

b)
Il contratto è concluso per la durata indicata nella polizza. Esso si rinnova al termine di questa durata di volta in volta per un anno se al più tardi 3 mesi prima nessuna delle parti ha ricevuto la disdetta. Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a un anno, esso si estingue il giorno convenuto.

Art. 10 Pagamento del premio

I premi per ogni anno assicurativo scadono alla data indicata nella polizza.

Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di pagamento di saldi derivanti da note di premio con importi inferiori a 10 franchi.

Se il contraente non fa fronte entro 30 giorni ai suoi obblighi di pagamento, viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligo della Zurigo è sospeso a datare dalla scadenza del termine di diffida sino a quando non siano pagati completamente i premi e le spese.

Se è convenuto il pagamento rateale del premio, devono essere pagate le relative spese; il pagamento delle rate non ancora scadute s'intende differito. La tassa addebitata in caso di pagamento rateale è esclusa dal premio.

Alla scadenza principale, la Zurigo ha la facoltà di adeguare tale tassa. In tal caso, il contraente ha il diritto di modificare la modalità di pagamento. Per essere valido, la relativa comunicazione deve pervenire alla Zurigo entro e non oltre la data di scadenza del premio.

Art. 11 Rimborso del premio

a)
In caso di annullamento del contratto, il premio non assorbito per il periodo di assicurazione in corso viene rimborsato, salvo restando le seguenti eccezioni:

- se il contratto è stato rescisso in seguito ad annullamento del rischio (caso di danno totale);
- in caso di danno parziale il contratto viene disdetto da lei entro un anno dalla stipulazione.

b)
In caso di danno totale agli oggetti elencati per nome nella polizza, il premio relativo a tali oggetti è comunque dovuto per intero durante il periodo di assicurazione corrente.

Art. 12 Modifica dei premi o della franchigia

a)
Se vengono modificati i premi o la regolamentazione riguardante la franchigia, la Zurigo può esigere l'adattamento del contratto a decorrere dal successivo anno di assicurazione. A questo scopo essa deve notificare al contraente le nuove disposizioni contrattuali e il nuovo premio, al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione.

b)
Se il contraente non è d'accordo con la nuova regolamentazione del contratto, egli può disdirlo per la fine dell'anno di assicurazione.

c)
Se la Zurigo non riceve alcuna disdetta entro la fine dell'anno di assicurazione ciò vale come consenso alle modifiche contrattuali.

Art. 13 Comunicazioni alla Zurigo

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse alla Direzione della Compagnia a Zurigo oppure all'agenzia locale della Zurigo.

Art. 14 Foro

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo, quale Sede principale della Zurigo;
- la sede della succursale della Zurigo che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;

- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

Art. 15

Disposizioni legali

Quale complemento a queste disposizioni vale la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, vigono inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (VersVG).

Art. 16

Indennizzo dei broker

Se un terzo, p. es. un broker, tutela gli interessi del contraente al momento della stipulazione del presente contratto di assicurazione o durante la gestione dello stesso, è possibile che la Zurigo versi a questo terzo, per la sua attività, una remunerazione in virtù di un accordo. Qualora il contraente desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.